



REGOLAMENTO SFA

Art. 1

- a) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto SFA, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, criteri e modalità di svolgimento delle attività formative della Scuola Formazione Attore (in seguito SFA).
- b) Il presente Regolamento fa riferimento al DPR dell'8 luglio 2005, n. 212 e successivi riguardanti le accademie di arte drammatica.
- c) La Scuola Formazione Attore, pur essendo un istituto privato, intende adeguare il suo funzionamento alle norme dettate dal MIUR al fine di garantire ai suoi studenti trasparenza ed equità.

Art. 2

- a) La SFA è promossa e gestita dall'associazione culturale Accademia dello Spettacolo. Il progetto si prefigge di curare la formazione di un gruppo contenuto di studenti, di conseguenza la dimensione delle strutture organizzative, pur rispettando le indicazioni ministeriali, puntano ad essere agili.

Sono Organi della SFA per Statuto:

- Consiglio Amministrativo
 - Consiglio Accademico
 - Collegio dei Docenti
- b) Il direttore didattico o artistico è presente in tutti e tre gli organi e funge da coordinatore.
 - c) Il presidente rappresenta la SFA di fronte a enti pubblici e privati.

Art. 3 - (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

Al Direttore compete l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti di orientamento e di tutorato che si confronta con il Consiglio Accademico e il Collegio dei Docenti.

Art. 4 - (Programmazione didattica)

- a) La durata dell'anno accademico è fissata di norma:
 - studenti iscritti al I anno: dal 15 ottobre al 15 giugno;
 - studenti iscritti al II e III anno: dal 15 settembre al 15 giugno;
- Con atto del Consiglio Accademico può essere anticipata o posticipata per comprovate esigenze didattiche.
- b) Il Direttore organizza il calendario annuale e l'orario settimanale cercando equilibrare le esigenze dei docenti con il rispetto dei criteri didattici che ispirano la SFA.
 - c) Gli insegnamenti principali hanno durata semestrale o annuale e vengono erogati con cadenza settimanale. Altre attività, in relazione a esigenze specifiche, hanno svolgimento intensivo.
 - d) Il calendario accademico è pubblicato dal Direttore di norma entro il 15 settembre di ogni anno.
 - e) In linea di massima il calendario annuale prevede queste fasi:
 - Fase preparatoria (1-2 settimane)
 - Primo semestre (13 settimane)
 - Eventuale pausa (1-2 settimane)
 - Secondo semestre (12 settimane)
 - Esami (1 settimana)

Art. 5 - (Valutazione delle attività didattiche)

- a) Il Responsabile della Valutazione provvede annualmente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
- b) I risultati della verifica, sono presentati al Consiglio Accademico che potrà valutare i più opportuni interventi migliorativi.

c) Al termine di ogni anno accademico gli studenti sono invitati a compilare il “questionario di soddisfazione”.

Art. 6 - (Pubblicità degli atti)

- a) La SFA adotta forme e strumenti di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte, compatibilmente con le norme di protezione dei dati personali.
- b) Nel periodo della fase preparatoria, che precede l’inizio delle lezioni, viene data lettura dello Statuto SFA, del Regolamento Interno e del Patto formativo. Ogni studente può apertamente porre domande al direttore che spiega il funzionamento dell’istituto e i compiti del personale coinvolto.
- c) Informazioni e comunicazioni vengono pubblicate sulla bacheca interna della scuola nonché comunicate via mail o utilizzando piattaforme social come i gruppi Whatsapp.

Art. 7

- a) La qualifica di studente SFA è riservata ai candidati che si sono regolarmente iscritti sottoscrivendo il “Contratto Formativo”, il “Regolamento Interno” e il “Patto Formativo”. Il contratto formativo ha sempre durata di un anno accademico e l’iscrizione va sempre rinnovata per ciascun anno successivo.
- b) Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell’iscrizione avvengono nei tempi, con le modalità e con le condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- c) È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola (art. 142 R.D. 31/08/1933, n. 1592).
- d) La contemporanea iscrizione alla SFA e a corsi di studio universitari è consentita allo studente che ne faccia richiesta nei casi e con le modalità stabilite dal D.M. 28/9/2011 in attuazione dell’art. 29 comma 21 della L. 30/12/2010, n. 240.
- e) Non è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di Alta Formazione Artistico Musicale.
- f) Lo studente che non rinnova l’iscrizione perde il diritto di proseguire il percorso di studi. Potrà richiedere attestato delle discipline frequentate e delle votazioni ottenute.

Art. 8 - (Sospensione del corso)

- a) Lo studente in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione scadute può richiedere la sospensione del corso per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione non può essere richiesta per frazione d’anno.
- b) La sospensione può durare al massimo 3 anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto lo studente deve presentare - entro i termini previsti per l’iscrizione - domanda di ripresa degli studi per essere iscritto al medesimo corso di studi per l’anno di corso successivo all’ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l’effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della propria posizione amministrativa.
- c) La SFA si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione dello studente.
- d) Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell’ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e sospende i termini della decadenza dagli studi.
- e) La sospensione può essere chiesta una sola volta e non consente allo studente di:
 - sostenere esami e acquisire frequenze presentare domanda di passaggio ad altro corso
 - presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi usufruire di agevolazioni economiche;
- f) Durante la sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse.
- g) La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione comporta tacita rinuncia al corso.

Art. 9 - (Interruzione del corso)

- a) L’interruzione del corso può avvenire per:
 - nascita di un figlio; è consentita l’interruzione di un anno accademico fino ai 3 anni di età del bambino;
 - gravi infermità prolungate, debitamente certificate;
 - altri eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati.
- b) Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi, l’interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera dello studente.
- c) Durante il periodo di interruzione del corso lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l’ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.
- d) Dopo l’interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte di una commissione di docenti.

- e) Nel periodo di interruzione del corso, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi salvo le spese di segreteria, se previste. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- f) La mancata riattivazione della carriera dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi.

Art. 10 - (Rinuncia)

- a) Lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre 14 giorni dalla data di iscrizione.
- b) La rinuncia intervenuta ad anno accademico iniziato ha effetto al termine dell'anno accademico ed obbliga lo studente al versamento delle quote previste per tutto l'anno.
- c) La rinuncia interrompe la carriera dello studente, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione previo esame di ammissione.
- d) Su richiesta dello studente la SFA rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento.

Art. 11 - (Orientamento e tutorato)

- a) La SFA attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro.
- b) La SFA istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività della SFA e quanto ritenuto di interesse per gli studenti.
- c) Una volta diplomati gli ex-allievi SFA hanno diritto di accedere gratuitamente alle lezioni in tutte quelle classi che hanno dei posti liberi.

Art. 12 - (Diritto allo studio)

- a) La SFA attiva modalità organizzative volte a garantire l'accesso degli studenti ai servizi e agli interventi previsti dalla normativa vigente sul diritto allo studio universitario.
- b) La SFA attiva modalità organizzative volte a garantire l'integrazione scolastica, l'assistenza e il diritto allo studio dello studente in situazione di handicap, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - (Titoli di studio e offerta formativa)

- a) La SFA rilascia i seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello.
- b) Sulla base di apposite convenzioni, la SFA può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

Art. 14 - (Durata dei corsi di studio)

- a) Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
- b) La durata standard dei corsi accademici di primo livello è di tre anni. Viene data la possibilità di frequentare 1 anno fuori corso, ma non più di un anno.

Art. 15 - (Ammissioni al corso di studio)

- a) Il numero massimo di studenti ammessi al primo anno della SFA è stato fissato a 16. La somma totale degli iscritti ai tre anni del corso di studio non può essere superiore a 36 studenti. Eventuali deroghe sono decise dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Consiglio Accademico.
- b) L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso la SFA è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
- c) I candidati che si sono segnalati attraverso la piattaforma online vengono contattati per un colloquio telefonico in cui vengono verificati i requisiti di base e le motivazioni.
- d) I candidati ritenuti idonei vengono convocati presso la sede della scuola per trascorrere un'intera giornata insieme agli allievi della SFA e conoscere dall'interno l'istituto senza filtri. Nello stesso tempo gli insegnanti hanno modo di valutare la predisposizione dei candidati secondo questi criteri:
- maturità
 - resistenza psico-fisica
 - apertura mentale e duttilità
 - disponibilità a mettersi in gioco.
- e) Nella stessa giornata i candidati vengono sottoposti ad una prova attitudinale che si svolgerà alla presenza di almeno 3 docenti della Scuola Formazione Attore competenti nelle tre diverse discipline: recitazione, canto e danza. Viene assegnata una valutazione in centesimi. I candidati sostengono un colloquio con il Direttore o un suo delegato a conclusione della prova.

f) I nominativi dei candidati e la valutazione ottenuta vengono inseriti in una graduatoria di ammissione pubblica che potrà essere consultata online. Coloro i quali hanno ottenuto almeno 80/100 entrano in graduatoria e possono procedere con l'iscrizione versando la quota di iscrizione fissata.

Art. 16 - (Ordinamento del corso di studio)

- a) L'ordinamento didattico della SFA è stato approvato dall'ente governativo preposto: compito del Direttore è organizzare e sovrintendere la sua realizzazione coadiuvato dal Consiglio Accademico.
- b) L'ordinamento didattico è consultabile da docenti, studenti e chiunque lo voglia visionare.
- c) L'ordinamento didattico del corso di studio della SFA definisce:
- gli obiettivi formativi del corso di studio;
 - i CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le discipline previste e il loro monte ore;
 - la tipologia delle attività formative.

Art. 17 (Regolamento interno)

Il regolamento interno stabilisce:

- norme di comportamento
- rapporti docenti-allievi
- rapporti con la scuola
- diritti degli allievi ed elezione delegato
- provvedimenti disciplinari

Art. 18 - (Tipologia delle forme didattiche)

Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare, possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

Art. 19 - (Materie con esami)

- a) Al termine dell'anno accademico viene fissato un periodo in cui gli studenti sostengono le prove d'esame per le materie che lo prevedono. L'accesso è consentito agli studenti che abbiano ottenuto un numero di presenze pari all'80% delle ore erogate in presenza e siano in regola con i versamenti della retta.
- b) La valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
- Esame orale
 - Esame pratico (esecutivo o scritto)
 - Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale)
- c) La valutazione è espressa dal docente incaricato in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode;
- d) Lo studente che non supera l'esame alla prima sessione, si può ricandidare a quella successiva che è fissata prima dell'inizio del nuovo anno accademico.
- e) Lo studente può "rifiutare la valutazione" al primo appello e ricandidarsi al secondo appello per migliorare il voto: il rifiuto è possibile solo per le materie dove la valutazione è strettamente individuale e non comporta il coinvolgimento di colleghi o oneri suppletivi per la scuola.
- f) È previsto che uno studente non superi al primo anno tutte le discipline. L'anno successivo dovrà ripetere soltanto la/le materia/e in cui si sarà dimostrato insufficiente.
- g) Al termine del triennio, se lo studente non avrà completato il programma delle materie ritenute vincolanti, potrà frequentare un anno fuori corso.
- h) Per le discipline dell'area danza, materia considerata non vincolante, è richiesto il superamento del primo livello; lo studente ha a disposizione tre anni per raggiungere questo obiettivo.

Art. 20 - (Materie con idoneità senza esame)

- a) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere "ID" il giudizio di idoneità è espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere; il voto è espresso in trentesimi. L'idoneità si intende ottenuta con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.
- b) Vi sono delle attività che non prevedono valutazione, ma concorrono all'ottenimento di CFA:

- “Canto corale” e “Recitazione su partitura”
l’attività svolta collettivamente rende difficilmente valutabile il rendimento del singolo
- “Esercitazioni sceniche”
l’attività di allestimento di uno spettacolo mette gli studenti in condizioni diverse in base alle parti assegnate rendendo problematica l’individuazione di un criterio univoco: nello stesso tempo scopo dell’attività è mettere lo studente in condizione di esercitarsi.
- “Arti marziali” e “Trainig fisico”
tali discipline sono ritenute complementari alla formazione attoriale
- “Tirocinio”

Allo studente che avrà completato il programma saranno assegnati i CFA previsti dall’ordinamento.

Art 21 - (Tracciamento delle valutazioni)

- a) La votazione è riportata a cura del docente sul libretto dello studente e sulla scheda di valutazione che viene depositata nell’archivio della segreteria. In caso di difformità fa fede quanto riportato sulla scheda di valutazione.
- b) Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato con votazione depositata in segreteria.

Art. 22 - (Pagella di presentazione)

- a) Una volta concluso l’iter triennale previsto lo studente che ha conseguito 180 CFA può presentare domanda di diploma versando la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La direzione provvederà a preparare la “pagella di presentazione” dello studente calcolando la media di presentazione.
- b) Nella pagella di presentazione viene segnalato il programma che lo studente sosterrà di fronte alla commissione e, il giorno dell’esame, saranno riportate le votazioni delle singole prove, il punteggio ottenuto da sommare alla media di presentazione e le firme di tutti i componenti della commissione.
- c) La “pagelle di presentazione” è il certificato sintetico che attesta la carriera dello studente presso la SFA e può essere presentato per i fini consentiti dalla legge.

Art. 23 - (Esame di Diploma)

L’Esame di diploma è così articolato:

- 1) Prova pratica - 100 ore = 4 CFA
Lo studente partecipa ad una produzione organizzata dall’Istituto
- 2) Prova Teorica - 30 ore = 4 CF
Lo studente prepara una tesina su un argomento inerente alle arti sceniche; l’argomento dovrà essere concordato con la Direzione; lo studente dovrà avere un Relatore di riferimento tra i docenti dell’Istituto
- 3) Prova Finale Teorico/Pratica - 50 ore = 4 CFA
L’Istituto stabilisce delle “sessioni di diploma” e lo Studente presenterà:
 - *Monologo* della durata di 3-5 minuti da eseguire in accademico senza ausilio di costumi e accessori.
 - *Scena dialogata* della durata 10-15 minuti da eseguire con trucco, parrucchetto, costume e accessori; nell’occasione possono essere coinvolti colleghi.
 - *Repertorio musical*: un brano in cui lo studente dimostra di sapersi destreggiare con il canto, la recitazione e la danza da eseguire da solo o con l’ausilio di colleghi.
 - *Prova in busta chiusa*: 8 giorni prima dell’esame viene consegnato un monologo da preparare in autonomia che dovrà essere presentato di fronte alla telecamera simulando un’audizione Cine-TV. L’allievo dovrà dimostrare di sapersi presentare ad un’audizione. La preparazione di questa prova dovrà avvenire senza l’ausilio dei docenti.
 - *Discussione della tesina*
Lo studente presenterà la sua ricerca di fronte alla Commissione rispondendo alle domande.

Art. 24 - (Modalità della prova finale)

- a) I contenuti delle prove vengono scelti dallo studente con il consiglio dei docenti e confrontandosi con i tutors.
- b) La SFA mette a disposizione degli studenti diplomandi le aule, le palestre, la strumentazione e i costumi per una settimana prima della data stabilita dell’esame di diploma.
- c) La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. Fanno parte almeno 5 docenti tra i quali sono presenti coloro che hanno seguito la preparazione degli studenti all’esame. Possono fare parte della commissione uno o più membri esterni e il Direttore può cedere anche il ruolo di Presidente di Commissione. La composizione della Commissione avviene normalmente in occasione del Collegio

Docenti che si riunisce per valutare le domande presentate dagli studenti candidati all'esame di diploma.

- d) Chiedendo alla direzione, il diplomando può coinvolgere studenti degli altri corsi nella preparazione dei suoi pezzi. Non è consentito il coinvolgimento di esterni in qualsiasi forma.
- e) L'esame di diploma è un atto pubblico: possono assistere parenti, amici dei candidati ed esterni in base alla capienza del locale. I candidati non hanno facoltà di decidere la composizione del pubblico. Gli studenti del primo e del secondo anno sono invitati a collaborare alla buona riuscita della giornata.
- f) Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media delle votazioni in trentesimi conseguite nell'intero percorso formativo convertita in centodecimi. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione della prova finale, fino a un punteggio non superiore a 5/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

Art. 25 (Studenti fuori corso)

Lo studente che non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di un ulteriore anno accademico per completare il proprio percorso formativo assumendo la qualifica di «studente fuori corso».

La retta dello studente fuori corso viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione caso per caso, ascoltando il parere del Consiglio Accademico.

Art. 26 - (Crediti Formativi Accademici)

a) La SFA aderisce all' European Credit Transfer System. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dalla SFA danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

b) Un credito corrisponde di norma a 25 ore di attività dello studente.

c) L'ordinamento didattico determina, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.

d) L'attività annuale standard di uno studente corrisponde a circa 60 CFA.

Art. 27 (Acquisizione e riconoscimento CFA)

a) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
- la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca promosse dall'Istituzione;
- lo svolgimento, anche esternamente alla SFA, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, purché convalidate dall'Istituzione;
- il superamento della prova finale.

b) Gli studenti che abbiano già compiuto, presso altri istituti accreditati, attività formative contemplate nell'ordinamento didattico SFA, potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

c) All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente alla SFA, attestate da idonea documentazione.

Art. 28 - (Lingua inglese)

a) L'ordinamento didattico della SFA prevede un corso di 25 ore di lingua inglese destinato agli studenti con un livello A. Ogni anno, durante la fase preparatoria, viene eseguito un test per verificare il livello di conoscenza della lingua inglese di tutti gli studenti.

b) Gli studenti che si presentano al primo anno con un livello B possono accedere direttamente al corso di Recitazione in Lingua Inglese.

c) Lo studente dovrà conseguire prima della conclusione del proprio ciclo di studi una certificazione minima corrispondente al livello B1 del Common European Framework of Reference for Languages (CEF).

Art. 29 - (Trasferimenti)

a) L'iscrizione alla SFA può essere richiesta anche da studenti provenienti da altro Istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio. L'accoglimento dei trasferimenti è subordinato al superamento dell'esame di ammissione. Resta ferma la disciplina del divieto della contemporanea iscrizione.

b) Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 30 (Periodi di studio presso altro Istituto italiano o estero)

- a) La SFA favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello convenzionati sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
- b) Lo studente che richiede di trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate.
- c) I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
- crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - tirocinio e altre attività formative.
- d) La conversione dei voti al sistema italiano è effettuata sulla base di equivalenze approvate dal Direttore.
- e) All'atto dell'iscrizione alla SFA lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

Art. 31 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

- a) Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
- b) Il riconoscimento è deliberato dal Direttore, sentita la struttura didattica competente.

Art. 32 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

- a) La SFA può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni siglate dalle istituzioni.
- b) Le convenzioni disciplinano:
- le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - le modalità della verifica del profitto.
- c) La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 33 (Fonti normative)

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto SFA.

Art. 34 (Modifiche al Regolamento)

Eventuali modifiche potranno essere decise dal Direttore di sua iniziativa o su proposta delle strutture didattiche competenti o della rappresentanza degli studenti.

Art. 35 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il 15 settembre 2021

Per il Consiglio Accademico



Sara Manera

Il Direttore Artistico

